C O M U N E D I L O M A G N A

PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23871

ORDINANZA AREA TECNICA, AMBIENTE, TERRITORIO E COMMERCIO

N. 40 DEL 06/11/2026

Oggetto: ORDINANZA MANUTENZIONE DI SIEPI E PIANTAGIONI, TAGLI ALBERATURE PROSPICENTI LA CARREGGIATA STRADALE E CONDOTTA DELLE ACQUE

L'anno duemilaventisei addì sei del mese di Novembre,

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 0055847 del 19/10/2026, ns. prot. n. 12296 del 19/10/2026, con la quale l'Amministrazione Provinciale di Lecco – Protezione civile Traporti e Mobilità - Viabilità – Servizio Concessioni e Reti Stradali, ha evidenziato che, in vista dell'approssimarsi della stagione invernale, con il conseguente calo delle temperature e la possibilità di precipitazioni nevose, è auspicabile sensibilizzare la cittadinanza ad effettuare interventi preventivi mirati alla manutenzione delle opere di sostegno dei terreni prospicenti le strade provinciali, al taglio di siepi, rami ed alberature che si protendono verso la piattaforma stradale nonché alla verifica del corretto funzionamento di condotte per lo scarico delle acque;

Considerato che il territorio sempre più sovente viene colpito da eventi meteo estremi, con forti precipitazioni in alcuni casi accompagnate da forti venti;

Constatata la presenza, sul territorio comunale, di appezzamenti di terreno di proprietà privata confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, sui quali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguente ostacolo, limitando l'uso della carreggiata e ostacolando la visibilità agli utenti della strada;

Ritenuto che inadempienze in merito alla manutenzione di siepi e piantagioni, di tagli alberature prospicenti la carreggiata stradale e di condotta delle acque, possano costituire grave pericolo alla circolazione stradale veicolare e al transito ciclabile e pedonale;

Rilevato che ai sensi di legge resta in capo ai proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili prospicienti aree pubbliche, provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per quanto di competenza;

Ritenuto necessario informare i cittadini affinché si attivino in merito alla manutenzione delle essenze arboree e delle ripe, al fine di prevenire situazioni di pericolo per gli utenti della rete stradale provinciale e comunale;

Visti gli art. n. 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 285/1992 del N.C.d.S.;

O R D I N A

A tutti i proprietari, o comunque detentori a qualsiasi titolo, di terreni e/o aree confinanti con parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, strade provinciali, comunali o vicinali di uso pubblico, di provvedere **entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:**

- al taglio di siepi, rami e alberature che si protendono verso il ciglio stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale, nonché alla verifica del corretto funzionamento di condotte per lo scarico delle acque;
- all'adeguato monitoraggio periodico della situazione delle alberature a confine che, in caso di caduta, possono costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
- alla regolare potatura di piante e siepi radicate nei propri fondi, per evitare che invadano la proprietà altrui o le aree pubbliche, come strade e marciapiedi;
- alla rimozione immediata, dalla sede stradale ed aree pubbliche, di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

AVVERTE CHE

a. La violazione del presente provvedimento, per il caso di inottemperanza, è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 650 Codice Penale.
b. Chiunque violi le disposizioni degli artt. 29-30-31-32 del D.Lgs. n. 285/1992 del N.C.d.S. è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste nei medesimi articoli.
c. Fatta salva ogni eventuale azione penale al riguardo, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza.

AVVERTE INOLTRE CHE

- Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante dovranno essere eseguite usando particolare cura, al fine di evitare danni a persone e/o a cose, nonché al patrimonio stradale in generale.
- Gli scarti vegetali, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche, ma dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti.
- Eventuali lavori su strada dovranno essere eseguiti in sicurezza, utilizzando apposita segnaletica.
- Dovranno essere acquisite se del caso, presso gli enti competenti, regolari autorizzazioni e/o nulla osta per la realizzazione degli interventi.

DISPONE

- La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online ed alla sezione notizie del sito web comunale;
- L'invio del presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
 - ☐ alla Polizia Locale, gestione associata del servizio tra i Comuni di Lomagna e Osnago:
 - ☐ all'Amministrazione Provinciale di Lecco.

AVVERTE INFINE CHE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
Citterio Cristina Maria / InfoCamere S.C.p.A.